

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
IV^A Sezione Penale

Nell'interesse di

SACCONI GIANCARLO

Ricorso n.25436/01 RG ud. 15 gennaio 2002 - Camera Consiglio

il sottoscritto difensore Avv. Stelio Zaganelli presenta le seguenti

NOTE DIFENSIVE

- 1 -

Nel primo motivo del ricorso il Ministero del Tesoro afferma che la Corte di Appello di Perugia, nel quantificare l'indennizzo in favore del Sacconi, sarebbe incorsa in errore sotto un triplice profilo:

a) per violazione e/o falsa applicazione degli art. 314 e 315 cpp, in quanto nella liquidazione dell'indennizzo il Collegio avrebbe preso in considerazione il c.d. criterio aritmetico in modo soltanto marginale;

b) per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, in quanto:

1 - il Collegio, dopo aver affermato che nella determinazione del "quantum debeatur" il ricorso al c.d. criterio aritmetico assume rilievo preponderante, avrebbe liquidato al Sacconi la somma di Lit. 500.000.000 ricorrendo in via principale a criteri equitativi, relegando pertanto il criterio aritmetico in posizione sussidiaria;

2 - il Collegio avrebbe ingiustamente equiparato l'afflittività della detenzione patita in carcere con quella subita durante gli arresti

domiciliari.

Le considerazioni alle quali è pervenuta la difesa del Ministero sono il risultato di una valutazione errata e fuorviante dell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte perugina.

Si legge nell'ordinanza impugnata (pag. 10):

"...questa Corte può e deve operare, in aggiunta al calcolo meramente aritmetico dell'importo giornaliero di £. 450.000 una valutazione delle qualità personali e professionali dell'istante, al fine di valutare, in concreto, il discredito morale, sociale, psichico e professionale patito dal Dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione espiata";

ed ancora (pag. 25-26):

"..il criterio di quantificazione finale della riparazione deve essere affidato a criteri equitativi che tengano globalmente conto, oltre che del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, della durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, anche di tutti gli altri effetti pregiudizievoli patrimoniali e professionali subiti dal Dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione, delle altre conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità professionali ed al discredito sociale patito dall'istante, nonché delle ulteriori conseguenze di carattere morale o psichico subite dal Dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione patita";

e inoltre (pag. 26-27):

"Nel caso di specie, tutti i suesposti effetti pregiudizievoli patrimoniali, morali, psichici e professionali subiti dal Dr. Sacconi in conseguenza dell'ingiusta detenzione, oltre ad essere risultati particolarmente afflittivi, per le documentate conseguenze di carattere patrimoniale, alle quali egli non ha concorso a dare causa con una colpevole inerzia, hanno incontestabilmente ed irrimediabilmente devastato la vita personale e professionale del Dr. Sacconi, proprio allorché egli - in una fase apicale - stava per conseguire i frutti dei sacrifici di una vita di lavoro professionale prestigiosa, come testimoniato dalla fiducia e dalla considerazione di cui egli godeva nel contesto sociale, tanto da ricevere plurimi incarichi, anche di tipo onorario, così finendo per valutarne ulteriormente anche il "diritto all'identità personale" ed il "diritto all'immagine", posto che un dirigente licenziato in tronco perché tratto in arresto per il delitto di estorsione, con conseguente diffusione della notizia della sopravvenuta mancanza di rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro, non troverà alcuna altra ditta disposta ad assumerlo, proprio per il discredito e lo strepitus cagionato dall'ingiusta carcerazione patita, essendo stato irreversibilmente inquinato il curriculum professionale dell'istante".

A ben vedere dunque le affermazioni del Collegio umbro si conformano in modo assoluto ai principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte in tema di quantificazione dell'indennizzo per la riparazione della ingiusta detenzione.

A tale riguardo si legge nell'ordinanza (pag. 10):

"Tanto premesso, va ribadito il recente principio di diritto, dal quale la Corte non intende discostarsi, che "la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo del parametro rappresentato dal collegamento tra la somma massima posta a disposizione del legislatore, la durata massima della custodia cautelare prevista dalla legge e la durata effettiva della custodia cautelare illegittimamente sofferta, ma anche delle modalità di restrizione della libertà e degli altri effetti pregiudizievoli personali e familiari scaturiti dalla privazione della libertà, con riguardo alle qualità personali e professionali ed al discredito sociale patito dall'istante; qualora tuttavia la somma assegnata si discosti in misura rilevante da quella ottenibile in base al parametro rappresentato dall'indicato collegamento, il giudice non può fare generico riferimento alle conseguenze personali e familiari di una immeritata detenzione, ma deve spiegare adeguatamente le ragioni della liquidazione, enunciando le specifiche e significative circostanze che hanno assunto rilievo nel caso concreto (Cass. Pen., n. 1740, CC. 15/3/2000, dep. 12/4/2000, imp. Reichast, Ced. 216483)".

In sostanza il Collegio perugino, nel liquidare al Sacconi l'indennizzo dovuto, applica un principio di diritto che la Suprema Corte - ormai da tempo - ha riconosciuto e confermato con sentenza resa a Sezioni Unite n. 1 del 13.1.95, nella cui massima si legge:

"La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta

detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata, della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma primo, c.p.p., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione. (In applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, tra l'altro delle circostanze che l'imputato, privato della libertà, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda e, del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertà provvisoria".

Da quanto precede deriva l'infondatezza delle censure sub a) e b-1) di cui al presente motivo: la Corte di Appello è pervenuta alla quantificazione dell'indennizzo secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, armonizzando il ricorso al criterio aritmetico con l'ausilio di altri criteri equitativi che, specificamente indicati, sono stati singolarmente valutati nella loro incidenza ai fini della determinazione del quantum.

Con il conseguente adeguamento dell'indennizzo a tutte le circostanze del caso concreto.

Non sussiste insufficienza e/o contraddittorietà alcuna quanto alla censura sub b-2), in quanto la riparazione per ingiusta detenzione indennizza in via generale la compressione della libertà personale, compressione che - come ha avuto modo di affermare anche la Suprema Corte, Sez. I, nella sentenza n.876 del 30.3.92 - ha luogo sia nella detenzione in carcere sia in caso di arresti domiciliari.

- II -

Nel secondo motivo del ricorso il Ministero del Tesoro censura l'ordinanza della Corte di Appello di Perugia sotto i seguenti ulteriori profili:

a) per violazione e/o falsa applicazione degli art. 314 e 315 cpp, in quanto il Collegio perugino ha indennizzato al Sacconi non solo gli effetti pregiudizievoli conseguenza della custodia cautelare, ma anche quelli derivanti dal procedimento penale;

b) per insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di Appello:

1 - ha riconosciuto al Sacconi una aspettativa di vita pari a 90 anni;

2 - ha riconosciuto che la rinuncia da parte del Sacconi a tutti gli incarichi extra-professionali è stata la conseguenza della custodia carceraria;

3 - ha riconosciuto che - a seguito dello strepitus fori e del discredito conseguente alla ingiusta carcerazione - il Sacconi non troverà più alcuna ditta disposta ad assumerlo.

Le censure prospettate dalla difesa del Ministero ricorrente sono errate e come tali dovranno essere disattese dal Giudice di legittimità.

Quanto al punto sub a), si legge nella parte motiva dell'ordinanza (pag. 11);

"contrariamente a quanto sostenuto dal resistente Ministero del Tesoro, va ribadito che la riparazione per l'ingiusta detenzione tende sostanzialmente proprio a "riparare la lesione del danno morale conseguita alla ingiusta compressione della libertà nella fase procedimentale precedente alla sentenza definitiva (cfr, in termini, Cass. pen. sez 3^a, n. 2466, CC. 22.9.1994, dep. 10.10.1994, Pres. Tridico, rel. Dell'Anno, ric. Ministero Tesoro in proc. Costa)."

La Corte di Appello, nel pieno rispetto della ratio legis sottesa alle disposizioni relative alla riparazione per ingiusta detenzione, ha provveduto ad indennizzare al Sacconi tutte le effettive conseguenze, patite sul piano personale da quest'ultimo, che si sono verificate a seguito della ingiusta carcerazione preventiva.

Pertanto, nella quantificazione del quantum debeatur, il Collegio umbro ha preso in considerazione non solo le immediate ripercussioni della detenzione, ma anche tutti quegli effetti negativi che - causati dal fatto della restrizione della libertà personale del Sacconi - si sono prodotti nella sfera esistenziale di quest'ultimo successivamente alla detenzione stessa e fino al momento della pronuncia della sentenza definitiva di proscioglimento.

Sono contrari e contrapponibili per accipit

In tale situazione non sembrano censurabili le conclusioni prospettate dalla Corte di Appello in relazione al licenziamento subito dal Sacconi.

L'atto interruttivo del rapporto di lavoro, anche se si è consolidato successivamente al periodo di detenzione preventiva, in realtà ha trovato la sua causa efficiente nel fatto della custodia cautelare patita dal Sacconi, come risulta dalla parte motiva dell'ordinanza che, richiamando la lettera di contestazione disciplinare ricevuta dal Sacconi, fa espresso riferimento all'arresto.

*Atto per
motivo
teorico*

*Il provvedimento in corso
avrebbe dato il Collegio*

Quanto al punto sub b) numero 1, si legge nella parte motivata dell'ordinanza (pag. 20):

"Tali conteggi, tuttavia, incideranno soltanto in via equitativa, sulla determinazione finale dell'ammontare del quantum debeatur, non consistendo la riparazione per l'ingiusta detenzione in un risarcimento per danno di fatto illecito."

In sostanza la valutazione dell'aspettativa di vita non incide, nella determinazione dell'indennizzo, alla stregua di una voce di danno effettiva e specifica, da risarcire nel suo esatto ammontare.

L'aspettativa rileva come criterio seguito dal Collegio per spiegare adeguatamente l'iter logico con cui si è giunti alla quantificazione equitativa dell'indennizzo: con la conseguenza che non è decisiva di per sé, ai fini della determinazione del quantum, l'aspettativa di vita in 90 anni, ma il fatto del decremento reddituale che il Sacconi subirà di anno in anno fino alla morte.

Quanto invece alle censure sub b) numeri 2 e 3, afferma il Collegio:

"Inoltre il Sacconi, per l'ingiusto coinvolgimento nella vicenda penale che lo ha visto imputato per il delitto di estorsione

continuata, allo scopo di prevenire ormai inevitabili "inviti alle dimissioni", si è visto costretto a rinunciare a tutti gli incarichi extra professionali che nella veste di amministratore di società, come analiticamente documentato nell'istanza in esame, gli permettevano da molti anni di operare con un ruolo di primaria importanza nel campo dei servizi reali e finanziari resi in favore del mondo imprenditoriale umbro";

ed ancora:

"E' di palmare evidenza come, in conseguenza dello strepitus fori provocato dall'ingiusta detenzione, sia stato anche ulteriormente vulnerato il "diritto all'identità personale" ed il "diritto all'immagine" del dr. Sacconi, posto che un dirigente licenziato in tronco perchè tratto in arresto per il delitto di estorsione, con conseguente diffusione della notizia della sopravvenuta mancanza di rapporto fiduciario con il proprio datore di lavoro, non troverà alcuna altra ditta disposta ad assumerlo, proprio per il discredito e lo strepitus cagionato dall'ingiusta carcerazione patita, essendo stato ormai irreversibilmente inquinato il curriculum professionale dell'istante";

ed infine:

"L'ingiusta detenzione del Dr. Sacconi per il delitto così grave ed infamante, alla quale i mass-media dettero ampio rilievo o notorietà (cfr. contestazione disciplinare in atti e lettera di licenziamento del 3.4.1994, nella quale si fa espresso riferimento alla divulgazione sulla stampa della notizia relativa all'arresto del Dr. Sacconi), hanno pregiudicato in modo irreversibile ogni suo legame con l'ambiente imprenditoriale, rendendo impossibile la

continuazione di una qualunque attività anche di consulenza, una volta iniziata la vita di pensionato.

Il Dr. Sacconi, ingiustamente detenuto nel 1993 per fatti-reato da lui non commessi, è stato assolto con formula piena con sentenza pronunciata soltanto in data 13.11.1999 (irrevocabile il 9.5.2000), onde fu costretto a rassegnare le dimissioni nel giro di un mese dall'arresto (dicembre 1993), così venendo inevitabilmente estromesso da tutti i rapporti professionali e sociali costruiti in venti anni di lavoro (cfr. documentazione in atti), che lo coinvolgevano in modo pieno nella vita di relazioni dell'economia regionale umbra e subendo ulteriori danni morali, biologici e patrimoniali che, essendo di difficile quantificazione, saranno determinati dalla Corte in via equitativa".

A ben vedere dunque le conclusioni, prospettate dalla Corte perugina in ordine alla rinuncia da parte del Sacconi agli incarichi extra professionali e alla perdita definitiva da parte di quest'ultimo di occasioni professionali nell'ambito del mondo imprenditoriale umbro, sono fondate sulla valutazione di elementi di fatto che, nel corso del giudizio di Appello, sono stati provati e documentati, con la conseguenza che le censure, al riguardo mosse dall'Avvocatura di Stato, appiono palesemente infondate.

- III -

Nel quarto e quinto motivo del ricorso il Ministero del Tesoro censura l'ordinanza affermando che la Corte di Appello non doveva condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese di difesa in quanto:

1 - la mancata contestazione del diritto del ricorrente fa sì che il procedimento non abbia natura contenziosa, e rimanga nell'ambito della volontaria giurisdizione, di guisa che le spese

sopportate dall'istante debbano rimanere a suo carico;

2 - l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto del fatto che vi è stata soccombenza reciproca, in quanto la Corte di Appello ha liquidato a titolo di indennizzo la somma di £. 500.000.000, dimezzando l'originaria richiesta di £ 1.000.000.000;

3 - l'ordinanza è ingiusta ed errata perchè il Giudice avrebbe dovuto in ogni caso specificare le singole poste prese in considerazione quanto agli esborsi, ai diritti di procuratore ed agli onorari, che vanno fissati tra il minimo ed il massimo tabellare, con la conseguenza che l'omissione di tale avvertenza fa sì che non possa essere valutata neppure la rispondenza della liquidazione ai criteri della tariffa forense.

Le censure dell'Avvocatura di Stato, oltre ad essere infondate, non rispondono al vero.

Nella memoria difensiva 18.1.2001, prodotta dalla difesa del Ministero del Tesoro nel corso del procedimento dinanzi la Corte di Appello, si legge:

"Alla luce di tali principi la richiesta dell'indennizzo massimo ex lege previsto pari a 1.000.000.000 non sembra fondata, sia in considerazione della durata della custodia cautelare patita dall'istante, sia delle altre conseguenze patite.

Ed invero se il criterio aritmetico non deve essere preso come unico metro di valutazione è evidente che, anche per soddisfare i fondamentali principi di uguaglianza di trattamento, non possa prescindersi nel computo del dovuto dal considerare in primo

luogo la durata della custodia ingiustamente patita.

A tal riguardo si evidenzia come la durata della custodia sia stata modesta";

ed ancora:

"Per quanto attiene agli altri profili di valutazione ed in specie ai pregiudizi patrimoniali e morali subiti essi non possono farsi semplicisticamente ricadere sul provvedimento cautelare.

Ed invero la custodia cautelare, stante il principio di presunzione d'innocenza stabilito dall'art. 27 cost., non può certo essere giustificato motivo per la risoluzione dei rapporti lavorativi di guisa che di ciò parte esponente doveva e deve dolersi con il suo datore di lavoro e non può certo porlo a carico dell'Amm.ne esponente";

ed inoltre:

Va infatti ribadito che per quanto attiene inoltre ai danni materiali patiti per l'ingiusta detenzione qui possono essere considerati solo quelli derivanti dalla custodia cautelare sia in vinculis che domiciliare e non già dalla pendenza del giudizio penale."

ed infine:

"Alla stregua di tali premesse appare pertanto evidentemente eccessiva la quantificazione operata dalla ricorrente che ha chiesto il riconoscimento della somma di lire 1000 milioni".

Da quanto precede deriva che l'Amministrazione ricorrente ha in effetti opposto al Sacconi delle eccezioni volte a paralizzare e/o comunque

ridurre la pretesa dell'istante, con la conseguenza che il Collegio perugino correttamente ha applicato la norma di cui all'art. 91 c.p.c., facendo ricadere sulla parte soccombente l'onere delle spese.

A tale riguardo si legge nell'ordinanza impugnata (pag.28):

"pur non contestando l'an), la difesa erariale ha tuttavia contestato, in maniera del tutto generica, l'ammontare del quantum mediante l'enunciazione di mere petizioni di principio, peraltro difformi dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, soprattutto con riferimento alla determinazione del quantum relativamente ad un soggetto incensurato, nonchè alle conseguenze personali e familiari scaturite dall'ingiusta detenzione patita";

"Inoltre, la difesa erariale è stata negligente in quanto, nel contestare in maniera del tutto generica il quantum indicato dal Dr. Sacconi, ha fatto riserva di illustrare i conteggi (a suo avviso più esatti) nel corso della odierna camera di consiglio alla quale, sebbene ritualmente avvisata, non è nemmeno comparsa."

Ne deriva pertanto la correttezza della decisione impugnata anche con riferimento alla parte relativa alle spese del giudizio, in considerazione della natura contenziosa del procedimento svoltosi dinnanzi il Collegio umbro.

In tale situazione del tutto inconferenti appaiono inoltre le altre censure dell'Avvocatura dello Stato indicate ai numeri sub 2) e 3) del presente motivo:

- stante la natura equitativa dell'indennizzo, il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione esclude di per sè la soccombenza del Sacconi, a prescindere dalla effettiva quantificazione della somma liquidata;
- la rispondenza alla tariffa forense della somma liquidata a titolo di spese può essere valutata raffrontando il decisum sul punto in esame con il contenuto della nota spese dallo scrivente difensore ritualmente depositata nel corso del giudizio dinnanzi la Corte di Appello.

Lo scrivente pertanto

CHIEDE

il rigetto del ricorso presentato dal Ministero del Tesoro e la conferma dell'ordinanza n. 12/2000 CC emessa dalla Corte di Appello di Perugia.

Perugia, 9 gennaio 2002

Avv. Stelio Zaganelli